DISPOSIZIONI URGENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Art. 14

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale

All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"»;

b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».

Versione in vigore dal 27 giugno 2026, non più in vigore dal 21 agosto 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Estremi	Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107
Capo	III — Disposizioni finanziarie urgenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-interventi-infrastrutturali-e-per-l/art-14-disposizioni-finanziarie-urgenti-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

in-materia-di-intelligenza/versione/0